



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Regolamento per le elezioni dei due componenti ricercatori e tecnologi di ruolo dell'Ente dei Consigli Scientifici di Dipartimento

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 21 marzo 2019, ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 60/2019 – Verb. 372

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il decreto legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 recante disposizioni per il riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in particolare l'articolo 12, comma 5, che prevede l'istituzione presso ciascun dipartimento di un consiglio scientifico di dipartimento con componenti *“scelti tra scienziati, italiani e stranieri, di fama internazionale e comprovata esperienza e professionalità nei settori di ricerca di riferimento”*;

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, in particolare l'art.1, comma 2, che specifica che *“per quanto non previsto dal presente decreto restano salve le disposizioni speciali relative ai singoli Enti”*;

VISTO altresì l'art. 2, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 218/2016 che prevede che gli Enti nei propri statuti e regolamenti, assicurino, tra l'altro, lettera n) la *“rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti”*;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018;

VISTO in particolare l'art. 12 comma 9, dello Statuto che prevede *“Il consiglio scientifico di dipartimento è composto da cinque componenti scelti tra scienziati, italiani e stranieri, di comprovata esperienza e professionalità appartenenti alla comunità scientifica ed economica di riferimento. Due componenti sono individuati con procedure elettive nell'ambito dei ricercatori e tecnologi in servizio presso gli istituti afferenti. Le modalità, le procedure di nomina ed eventuali ulteriori disposizioni applicative sono stabilite dal regolamento di organizzazione e funzionamento”*;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n.14 di cui al protocollo AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019 di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il 19 febbraio 2019, entrato in vigore in data 1° marzo 2019 ed in particolare l'art. 8 (Modalità di nomina del consiglio scientifico di dipartimento);



Consiglio Nazionale delle Ricerche

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.8, comma 3, del sopra citato Regolamento di organizzazione e funzionamento, due componenti sono eletti dai ricercatori e tecnologi di ruolo dell'ente, in servizio presso gli istituti afferenti al dipartimento, secondo le modalità stabilite con delibera del consiglio di amministrazione, tra i ricercatori e tecnologi di ruolo dell'ente e, tra l'altro, che il consiglio di amministrazione stabilisce con propria delibera il regolamento per le elezioni;

RITENUTO quindi di dover stabilire le modalità di elezione dei due componenti ricercatori e tecnologi di ruolo dell'ente, nell'ambito di ciascun Consiglio scientifico di dipartimento, con il previsto "Regolamento per le elezioni";

VISTA la relazione del Direttore Generale, prot. AMMCNT-CNR n. 0019927 del 18 marzo 2019, concernente la proposta del suddetto regolamento;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del Regolamento per le elezioni dei due componenti ricercatori e tecnologi di ruolo dell'ente dei Consigli scientifici di dipartimento;

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento per le elezioni dei due componenti elettivi dei Consigli scientifici di dipartimento, secondo il testo di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante della presente delibera.
2. I Consigli scientifici di dipartimento, attualmente in essere, restano in vigore fino alla nomina dei componenti individuati ai sensi delle norme regolamentari e statutarie citate nelle premesse.

IL PRESIDENTE

F.to digitalmente Massimo Inguscio

IL DIRETTORE GENERALE

IN FUNZIONE DI SEGRETARIO

F.to digitalmente Giambattista Brignone

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLA COMPONENTE ELETTIVA DEI CONSIGLI SCIENTIFICI DI DIPARTIMENTO

Art. 1

(premesse)

1. Ai fini del rinnovo dei consigli scientifici di dipartimento, il presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), con proprio provvedimento, avvia le procedure per l'elezione dei due ricercatori e tecnologi di ruolo dell'ente, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF) e nomina altresì la commissione elettorale unica.
2. Le elezioni si tengono con il sistema del collegio unico nazionale per ciascun dipartimento, con possibilità di esprimere un solo voto per un solo candidato. Ogni elettore potrà esercitare il voto un'unica volta, per una sola candidatura ed esclusivamente per i candidati che concorrono al consiglio scientifico del dipartimento di afferenza.
3. Le procedure elettorali constano delle seguenti fasi:
 - a) presentazione delle candidature;
 - b) verifica delle candidature;
 - c) votazione;
 - d) verifica dei risultati;
 - e) approvazione degli atti;
 - f) comunicazione dei vincitori.

Art. 2

(elettorato attivo e passivo)

1. Partecipano alle procedure elettive per l'individuazione di due componenti del consiglio scientifico di ciascun dipartimento i ricercatori e tecnologi di ruolo del CNR, in servizio presso gli istituti afferenti al dipartimento di riferimento, titolari di contratto con scadenza posteriore alla data di chiusura delle votazioni.
2. Possono presentare le candidature i ricercatori e tecnologi del CNR di ruolo, in servizio alla data di presentazione delle candidature.
3. Gli elenchi del personale che risulta in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo e passivo sono pubblicati sul sito ad accesso riservato ai dipendenti del CNR, nella sezione dedicata alle consultazioni, entro 10 giorni dalla nomina della commissione.

Art. 3

(sottomissione delle candidature)

1. Entro 20 giorni dal provvedimento del presidente di cui all'articolo 1, comma 1 è avviata la raccolta delle candidature per via telematica, con procedure nell'area riservata che sarà accessibile per un periodo pari a 5 giorni.

2. Le candidature potranno essere accettate solo se presentate entro il termine di giorni 5, di cui al comma precedente.
3. La candidatura è corredata da curriculum vitae, predisposto in modalità Portable Document Format (PDF), preferibilmente in formato standard europeo. Nella procedura on line sarà inoltre disponibile un campo specifico in cui il candidato illustra le motivazioni della candidatura, in uno spazio di massimo 1800 caratteri.
4. All'atto della presentazione della candidatura, sarà altresì richiesto di:
 - a) dichiarare l'autenticità di quanto riportato nel curriculum;
 - b) dichiarare di avanzare la candidatura e conferire i dati personali dopo aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Art. 4

(candidati ammessi e votazioni)

1. L'elenco dei candidati, il curriculum e le motivazioni a supporto della candidatura saranno accessibili nella pagina web ad accesso riservato dedicata, previa verifica da parte della commissione elettorale della corretta e completa presentazione delle candidature, entro 5 giorni dal termine per la presentazione.
2. Le votazioni avverranno per via telematica e si svolgeranno in una unica giornata, con avvio delle votazioni entro 15 giorni dalla data di pubblicazione delle candidature, di cui al precedente comma 1. Gli orari di avvio e chiusura delle votazioni saranno pubblicizzati nel sito istituzionale del CNR nella pagina web ad accesso riservato dedicata.
3. Al termine delle operazioni di voto di cui al comma 2, nel caso non sia stato raggiunto il previsto quorum di cui all'art. 8 comma 3 del ROF, cioè non abbia partecipato almeno il 30% degli aventi diritto al voto per ciascun dipartimento, la commissione elettorale dichiara la votazione per lo stesso dipartimento non valida e dispone la ripetizione delle elezioni. In caso di ripetizione delle elezioni, la commissione stabilirà i tempi e le modalità attraverso le quali procedere alla nuova votazione.

Art. 5

(risultato delle votazioni)

1. Al termine delle operazioni di voto, la commissione elettorale trasmette, per il tramite del responsabile del procedimento, entro 5 giorni dalla chiusura delle votazioni, al presidente il risultato delle votazioni stesse e tutti gli atti inerenti al procedimento, raccolti in appositi verbali. Il risultato delle votazioni è pubblicato sulla pagina web dedicata.
2. I due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti per ciascun dipartimento risultano eletti.
3. Entro 15 giorni dalla nomina, i candidati vincitori dovranno dichiarare eventuali cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 15 dello statuto, ed esercitare il diritto di opzione.

4. A parità di voti ottenuti risulta eletto il candidato più giovane.
5. In caso di rinuncia, cessazione anticipata dall'incarico o qualora emergessero cause ostative alla nomina dei candidati vincitori, si procederà con la nomina del primo candidato non eletto, la cui scadenza sarà coincidente con quella del candidato sostituito.

Art. 6

(responsabile del procedimento e trattamento dei dati)

1. Il procedimento è di competenza del direttore generale che assolve anche gli obblighi previsti in materia di trattamento dei dati personali.
2. Il direttore generale definisce tra l'altro, con atto scritto, le modalità di raccordo con il responsabile interno preposto alla struttura di particolare rilievo reti e sistemi informativi per l'accreditamento dei soggetti autorizzati e per la definizione delle misure tecniche ed organizzative di sicurezza per la parte di competenza.
3. I dati personali sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alla finalità della consultazione, effettuata in adempimento delle norme statutarie. I dati personali sono trattati assicurando la libertà e la segretezza del voto, per adempiere ad un obbligo legale previsto dalla legge e dallo statuto e connesso con l'esercizio di pubblici poteri.